

CITTÀ DI LONATO DEL GARDA

Piazza Martiri della Libertà 12 - Lonato del Garda (BS)

Codice fiscale 00832210173 - Partita IVA 00580570984

CONTRATTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI NATURA ECONOMICA PER LA

REALIZZAZIONE DEL PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

"LONATO IN CASA" ANNO 2024

SCRITTURA PRIVATA

L'anno -----, il mese di ----- il giorno ---
-----, in Lonato del Garda (Provincia di Brescia),
presso la sede del Comune di Lonato del Garda, sita in Piazza
Martiri della Libertà, civico 12, Lonato del Garda (BS), in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 938 del
27/10/2023;

TRA

l'ente **CITTÀ DI LONATO DEL GARDA** (di seguito SPONSEE), con
sede in Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del Garda
(BS), codice fiscale 00832210173, partita IVA 00580570984,
P.E.C. protocollo@pec.comune.lonato.bs.it, qui rappresentato
dal Dirigente del settore..... dott., nato/a a
..... (...) il, codice fiscale, domiciliato per la
carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire
in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, in
forza del decreto del Sindaco n. .. del di conferimento

dell'incarico dirigenziale di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 2 e 10, e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

E

la società(di seguito SPONSOR) con sede in Via, (...), codice fiscale partita IVA, qui rappresentato da, nato/a a (...) il, codice fiscale, domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'ente gestore, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dello stesso;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'avviso pubblico prot. 0050847 del 31/10/2023;

PREMESSO CHE:

- l'art. 43 della L. 449 del 1997 e l'art.119 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. consente a tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di Sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- a seguito della sopra richiamata procedura lo SPONSOR ha formulato offerta per la Sponsorizzazione economica;
- con determinazione n. del/...../..... è stata approvata la Sponsorizzazione offerta dallo SPONSOR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo SPONSEE e lo SPONSOR a sostegno realizzazione del notiziario dell'Amministrazione comunale "LONATO IN CASA" 3 edizioni annuali, con uscite di maggio - settembre e dicembre 2024, attraverso l'erogazione, da parte dello SPONSOR, del seguente importo economico

ARTICOLO 2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR. Lo SPONSOR dichiara di aver preso visione dell'avviso di manifestazione di interesse per offerte di sponsorizzazione di natura economica per la realizzazione del periodico dell'amministrazione comunale "lonato in casa" anno 2024, allegato al presente contratto, e di accettare i termini (obblighi e divieti) ivi indicati.

Si impegna a corrispondere allo SPONSEE un importo pari a euro oltre I.V.A. al% in favore dello SPONSOR quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello SPONSEE indicate nell'articolo successivo. Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo SPOSNOR entro (15) quindici giorni dalla stipula del presente contratto con bonifico bancario (codice IBAN **IT75S0200854660000100567267**) con causale "Sponsorizzazione Lonato in Casa anno 2024". A seguito del versamento del corrispettivo lo SPONSEE emetterà relativa fattura elettronica. Gli obblighi dello SPONSEE sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del

corrispettivo da parte dello SPONSOR.

Lo SPONSOR è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la Sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello SPONSEE ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo;
- a fornire il logo (o i loghi) nel numero, dimensioni, materiali e caratteri preventivamente concordati ed autorizzati dallo SPONSEE.

ARTICOLO 3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE. Lo SPONSEE garantisce:

- l'inserimento del logo/marchio/nome dello SPONSOR in eventuali materiali di comunicazione e promozione, manifesti, opuscoli, ecc.,
- eventuale materiale video e pubblicitario in qualsiasi modo divulgato;
- visibilità sul sito istituzionale del Comune di Lonato del Garda e sulla Pagina Social dedicata.

In generale lo SPONSEE si obbliga verso lo SPONSOR ad associare il marchio dello SPONSOR a tutti i materiali di comunicazione della pubblicazione sponsorizzata "Lonato in Casa 2024" (manifesti, opuscoli, ecc.) nonché a dare visibilità allo SPONSOR sul sito istituzionale www.comune.lonato.bs.it.

ARTICOLO 4. OBBLIGHI FISCALI. Le parti convengono nel quantificare in euro oltre IVA al% pari a euro

..... per un totale complessivo di euro il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo. Il pagamento di quanto convenuto da parte dello SPONSOR sarà effettuato secondo quanto stabilito al precede articolo 2. A seguito del versamento della suddetta somma il Comune emetterà relativa fattura.

ARTICOLO 5. ESCLUSIVÀ. Lo SPONSEE si riserva la possibilità di concludere altri contratti di Sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo SPONSOR.

ARTICOLO 6. RISOLUZIONE E RECESSO. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.

In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:

- a. il mancato rispetto da parte dello SPONSOR dei propri obblighi di cui all'art.2;
- b. ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo SPONSOR

che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dello SPONSEE. In tal caso lo SPONSEE avrà diritto di ottenere dallo SPONSOR l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;

c. l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora la pubblicazione "Lonato in casa 2024" non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello SPONSOR, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 7. RESPONSABILITÀ. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione della pubblicazione suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia,

mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo SPONSEE e lo SPONSOR, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri. Lo SPONSOR e lo SPONSEE si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

Lo SPONSEE non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

ARTICOLO 8. NORME E CONDIZIONI. A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), lo SPONSOR è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal "Protocollo di legalità" dello SPONSOR disponibile nella sezione amministrazione trasparente - Altri contenuti - Corruzione, del sito internet istituzionale www.comun.lonato.bs.it. nonché del "Codice di Comportamento del Comune di Lonato del Garda", approvato con deliberazione

di Giunta Comunale 210 del 17/12/2013 ad aggiornato con

deliberazione di Giunta comunale numero 165 del 18/10/2022.

L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

Lo SPONSOR, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (DPR 445/2000):

"di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e

di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi

confronti". Conseguentemente lo SPONSOR non è soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67

del d.lgs. 159/2011.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ. Lo SPONSOR è direttamente responsabile verso lo SPONSEE e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. I dati personali forniti dallo SPONSOR, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo SPONSEE in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la

gestione del contratto. Lo sponsor autorizza senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria nell'edizione Lonato in Casa 2024 ed alla divulgazione su tutti i media dell'avvenuta sponsorizzazione. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento relativo al presente procedimento contrattuale.

ARTICOLO 10. SPESE, IMPOSTE E TASSE. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello SPONSOR. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali vedasi quanto disposto dall'art.108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11. DISPOSIZIONI GENERALI. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti

del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 938 del 27/10/2023 l'offerta presentata dallo SPONSOR in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. ... del/...../.....) conservata agli atti dallo SPONSEE.

ARTICOLO 12. FORO COMPETENTE. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma digitale.

LO SPONSEE (-----)

LO SPONSOR (-----)